



Alla Dr.ssa Marta Lenzi, Presidente della Sezione I del Tribunale di Roma

Oggetto: tavolo di lavoro sulle consulenze tecniche d'ufficio

Premessa

La scrivente Associazione Differenza Donna, sin dal primo ingresso nelle aule giudiziarie dei costrutti ascientifici riconducibili alla cornice ideologica della cosiddetta "Alienazione genitoriale" (ma anche alienazione parentale, sindrome di alienazione genitoriale, ecc.), ha segnalato in ogni sede, sia tramite l'assistenza legale assicurata alle donne vittime di violenza maschile nelle relazioni di intimità, sia nell'azione di costante documentazione delle prassi applicative che violano gli obblighi internazionali in materia di protezione dalla violenza di genere, le gravi compressioni dei diritti e delle libertà fondamentali che le donne e i/le minorenni hanno subito e subiscono in Italia a causa dell'ingresso della giurisprudenza di valutazioni di psicologia forense che censurano l'idoneità genitoriale materna in assenza di fatti o comportamenti concretamente pregiudizievoli nei confronti dei figli.

Quotidianamente su tutto il territorio e dinanzi a tutti gli uffici giudiziari le donne ormai temono di accedere alla giustizia e sono esposte a **vittimizzazione secondaria** nei giudizi di regolamentazione dell'affidamento perché costrette a incontrare l'ex partner violento per dimostrare di essere "buone madri", pur in pendenza di processo penale con applicazione di misure cautelari a loro tutela (ex artt. 282 bis e ter c.p.p.) e a tutela dei figli/e riconosciuti persone offese dai maltrattamenti assistiti. I dati presentati dalla **Commissione di inchiesta parlamentare sul femminicidio nonché su ogni altra forma di violenza di genere**, nella relazione del maggio 2023 sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale, lo confermano.

Ciò accade in violazione della **Direttiva europea n. 29 /2012 sui diritti delle vittime di reati di violenza maschile nelle relazioni di intimità** che vieta il contatto diretto tra vittima e indagato o imputato, mentre nella prassi troppe sono le donne costrette a percorsi di mediazione vietati dalla Convenzione di Istanbul ex art. 48 e viene ignorato l'art. 31 della Convenzione di Istanbul che impone "al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli" di prendere in considerazione gli episodi di violenza.

Il **comitato CEDAW nel 2011 e poi nel 2017** ha espresso preoccupazione per l'incremento di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale delle donne, che hanno denunciato violenza nelle relazioni di intimità, basate sulle valutazioni di consulenti che contengono riferimenti alla PAS. Il Rapporto del gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza domestica e ogni altra forma di violenza di genere contro le donne (**GREVIO**) **nel 2020 e nel 2022** ha sottolineato l'inadeguatezza della risposta giudiziaria in materia di affidamento dei figli e delle figlie vittime di violenza assistita e la mancata attuazione degli articoli 26, 31 e 45 della Convenzione di Istanbul.

La **Corte di Cassazione, con ordinanza del 17 maggio 2021 n. 1327**, ha chiarito che i provvedimenti assunti recependo in maniera acritica censure alla genitorialità materna genericamente motivate sulla base della cosiddetta sindrome della “madre malevola” restaurano la “colpa d’autore”, risalente a dottrine giuridiche espunte dal nostro ordinamento in quanto incostituzionali, sono illegittime con gravi conseguenze sullo sviluppo psicofisico dei figli e delle figlie minorenni che patiscono, quale conseguenza immediata e diretta, la recisione del legame materno. Con **ordinanza del 24 marzo 2022, n. 9691** la Suprema Corte ha ribadito che il costrutto è illegittimamente usato in modo discriminatorio nei confronti delle donne.

Il Parlamento europeo con la Risoluzione del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI)) sottolinea che la cosiddetta "sindrome da alienazione parentale" e concetti e termini analoghi, che si fondano solitamente su stereotipi di genere, operano a scapito delle donne vittime di violenza domestica, colpevolizzando le madri per aver alienato i figli dal padre, mettendo in discussione le competenze genitoriali delle vittime, ignorando la testimonianza dei bambini e i rischi di violenza cui sono esposti i figli pregiudicando così i diritti e la sicurezza della madre e dei bambini; di conseguenza esorta gli Stati membri a non riconoscere la sindrome di alienazione parentale nella loro prassi giudiziaria e nel loro diritto e a scoraggiarne o addirittura proibirne l'uso nei procedimenti giudiziari, in particolare durante le indagini per accertare l'esistenza della violenza.

Da ultimo nel caso **I.M. c. Italia del 2022 la Corte europea dei diritti umani** ha stigmatizzato la tendenza dei Tribunali italiani ad etichettare le donne come “non collaborative” e “ostative” allorché richiedano protezione per le figlie e i figli esposti alla violenza, rilevando la violazione dell’art. 8 CEDU in caso di limitazioni della responsabilità genitoriale materna così motivate.

In ordine alle consulenze tecniche d’ufficio in tema di genitorialità

Le consulenze tecniche d’ufficio sono il contesto primario che ha veicolato nei tribunali prospettive stigmatizzanti e discriminatorie nei confronti delle madri e ha abbassato il livello di comprensione delle dinamiche della violenza di genere nei confronti delle donne in sede civile e minorile, fino a determinare un vero e proprio occultamento, con la conseguenza che all’esito gli uffici giudiziari recepiscono indicazioni di regolamentazione delle relazioni genitoriali che danno spazio a nuove forme di controllo e sopraffazione nei confronti delle donne, utilizzando i figli e le stesse istituzioni (cd. Violenza vicaria).

Si ribadisce che **nell’esperienza delle avvocate dell’ufficio legale della scrivente associazione, anche in sede giudiziaria civile e minorile il punto di partenza è la consapevolezza del fatto che la violenza di genere nei confronti delle donne ha una connotazione strettamente culturale e sistemica, che vede la donna in una posizione di subalternità e di disparità di potere, aggravata dalla risposta istituzionale che ancora mistifica la violenza, compresa quella psicologica, nei termini di conflitto tra parti alla pari.** A nulla rilevano i profili di personalità delle parti, tanto che i maltrattanti conducono vite normalissime e insospettabili.

Si trascura peraltro che gli uomini maltrattanti accedono al Tribunale civile senza mai assumersi la responsabilità delle condotte violente e in assenza di una risposta istituzionale che contribuisca a tale assunzione di responsabilità, prima che giuridica, di sicuro sociale.

Neppure l’assistenza legale di cui si avvalgono costituisce occasione di ridefinizione delle condotte che si traducono nelle più aggressive tecniche difensive, partendo dal discredito costante delle madri

e nell'attribuzione alle stesse delle difficoltà e sofferenza dei minori nella relazione con il padre, ignorando la violenza assistita e diretta nei loro confronti.

Ciò si reitera nel contesto delle consulenze tecniche: in tutte quelle che hanno coinvolto le donne assistite dalle avvocate specializzate di Differenza Donna la violenza viene ignorata e finanche occultata, con impatto di forte compressione dei diritti fondamentali delle donne e dei figli, ciò anche nei casi di pendenza di procedimenti penali.

Le consulenze divengono contesto di costante colpevolizzazione delle donne di ogni difficoltà paterna nella relazione con i figli, i fatti, comportamenti e riferiti delle donne sono mistificati quali indicatori di conflittualità nei confronti dell'ex partner e, non di rado, le stesse dichiarazioni dei bambini e delle bambine che riferiscono comportamenti paterni pregiudizievoli sono sottovalutate.

Non si possono trascurare inoltre i costi sproporzionati delle consulenze, anche in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle donne.

Rileva evidenziare inoltre la pratica di suggerire, all'esito delle consulenze, percorsi di supporto e presa in carico dei genitori e dei minori da parte di centri privati, associazioni e cooperative che non di rado, hanno legami professionali e di continuità con i CTU nominati.

Tanto fin qui esposto, la scrivente associazione ritiene imprescindibile riportare al centro dei procedimenti in tema di affidamento dei figli minori, in generale, e ancor di più in caso di immediata allegazione di violenza di genere, i mezzi ordinari di prova per far emergere le condotte concrete pregresse, riportando l'attenzione su un concetto di "miglior interesse del minore" focalizzato sulla sua sicurezza e incolumità psicofisica.

Con osservanza.

Roma, 30 gennaio 2023

Dr.ssa Elisa Ercoli, Presidente Ass. Differenza Donna

Avv. M. Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale Ass. Differenza Donna

Avv. Ilaria Boiano, Avv. Lucia Cecchi Aglietti, Avv. Maria Cristina Cecchini, Avv. Barbara Felici ,

Avv. Giusi Finanze, Avv. Elisa Mattogno ufficio legale Ass. Differenza Donna